

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

LR/nc

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 636-2022 DEL 23/12/2022

OGGETTO: Convenzione con l'IRCCS Giannina GASLINI di Genova, finalizzata all'effettuazione di consulenze diagnostiche in emolinfopatia, per il tramite di personale dipendente dell'A.O. S.Croce e Carle di Cuneo.

In data 23/12/2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dr. Elide AZZAN

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021)

Su conforme proposta del Responsabile della S.S. Amministrazione del Personale che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che, con nota protocollo n. 42331 del 24/11/2022, l'IRCCS Giannina Gaslini ha chiesto il rinnovo della convenzione per consulenze diagnostiche in emolinfopatia per il tramite del dr. Giulio Fraternali Orcioni - dipendente dell'A.O. S.Croce e Carle di Cuneo, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
- dato atto che il Dr. Fraternali Orcioni ha comunicato la propria disponibilità ad espletare le prestazioni in oggetto per il periodo sopracitato;

- viste le vigenti disposizioni del C.C.N.L. Area Sanità 19.12.2019 in materia di svolgimento di attività presso altri enti da parte del personale dirigenziale, mediante la stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati;
- visto lo schema di accordo finalizzato a disciplinare gli aspetti giuridici ed economici dell'attività di prestazione sanitaria in questione, tra i quali l'impegno orario, le modalità di effettuazione, il compenso e il periodo di validità, concordati tra le parti e unito alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- ritenuto, pertanto, di rinnovare la convenzione in oggetto, approvata dalla controparte;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo a sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 19.6.99 n. 229;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n° 502, così come modificato dal Decreto Legislativo 07.12.1993 n° 517;

DELIBERA

1. di rinnovare, in considerazione di quanto esposto in premessa, la convenzione con l'IRCCS di Genova per consulenze diagnostiche in emolinfopatologia presso l'Istituto stesso, alle condizioni precisate nello schema di accordo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2023;
2. di dare atto che le somme rimborsate dall'IRCCS Giannina Gaslini di Genova, per l'attività di prestazioni sanitarie effettuate dal dipendente di questa Azienda verranno introitate al conto 450265 del Bilancio dell'Esercizio dell'anno 2023;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione della decorrenza del rinnovo della convenzione di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Elide AZZAN

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Monica REBORA

Sottoscrizione del proponente
Il Responsabile S.S. Amministrazione del Personale
Dott.ssa Luisa RUATTA

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO E
L'IRCCS GIANNINA GASLINI DI GENOVA PER CONSULENZE DIAGNOSTICHE IN
EMOLINFOPATOLOGIA**

TRA

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, (in prosieguo denominata "A.O. S.Croce e Carle"), rappresentata dal Direttore Generale dr. Elide AZZAN, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo – C.so C. Brunet n. 19/a.

E

L'IRCCS Giannina GASLINI (in prosieguo denominata "IRCCS Gaslini") rappresentata dal Direttore Generale - dr. Renato BOTTI, domiciliato ai fini della presente convenzione, in Genova - Via Gerolamo Gaslini n.5.

PREMESSO

che l'IRCCS Giannina Gaslini ha necessità di implementare l'attività diagnostica emolinfopatologica;

che l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo è in grado di garantire le prestazioni sanitarie richieste, tenuto conto che le stesse non contrastano con attività dell'Azienda stessa.

si conviene e si stipula quanto segue:

articolo 1

Oggetto della convenzione

L'A.O. S.Croce e Carle si impegna ad effettuare, in favore dell'IRCCS Gaslini, prestazioni specialistiche in materia di diagnostica emolinfopatologica, tramite l'attività del dr. Giulio Fraternali Orcioni, Direttore Medico della S.C. Anatomia ed Istologia Patologica.

articolo 2

Modalità della consulenza

L'attività indicata nel precedente articolo sarà eseguita al di fuori dell'orario di lavoro dal precitato Direttore Medico e sarà sottoposta alla disciplina prevista per l'attività libero professionale intramoenia.

Le prestazioni saranno eseguite presso l'Anatomia Patologica dell'IRCCS Gaslini, che dispone di appositi locali completi delle attrezzature sanitarie necessarie, nonché del personale tecnico idoneo all'espletamento di tale attività di consulenza.

Le consulenze saranno eseguite, orientativamente, mediante almeno tre accessi mensili ciascuno della durata di minimo 4 ore, per un totale complessivo non superiore alle 20 ore mensili.

L'attività derivante dalla presente convenzione non potrà in alcun modo comportare per il sanitario interessato un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

articolo 3

Determinazione dei compensi

L'IRCCS Gaslini trasmetterà all'A.O. S.Croce e Carle apposito foglio riepilogativo mensile dove dovranno essere indicati dettagliatamente i giorni e gli orari delle prestazioni. Gli accessi da parte del sanitario in questione non potranno essere effettuati nelle giornate di congedo ordinario.

La S.S. Amministrazione del Personale dell'A.O. S.Croce e Carle provvederà al controllo delle ore rese in consulenza sottoscritte dal dr. Giulio Fraternali Orcioni e vistate dal Dirigente Medico responsabile dell'Anatomia patologica dell'IRCCS Gaslini, sulla base del predetto foglio riepilogativo, mentre la S.C. Bilancio e Contabilità dell'A.O. S.Croce e Carle provvederà ad emettere la relativa fattura.

In mancanza dell'attestazione formulata come anzidetto, l'A.O. S.Croce e Carle non provvederà all'erogazione dei corrispettivi previsti per l'attività in oggetto.

Per l'attività di consulenza al sanitario sarà riconosciuto un compenso di € 240,00 più IRAP per ogni accesso.

articolo 4

Modalità di pagamento

Ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al personale consulente di cui al precedente art. 3), l'A.O. S.Croce e Carle emetterà apposita fattura in seguito al ricevimento da parte dell'IRCCS Gaslini di idonea certificazione attestante l'espletamento dell'attività di cui al presente disciplinare.

L'IRCCS Gaslini provvederà al pagamento delle fatture che l'A.O. S.Croce e Carle emetterà con cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

L'A.O. S.Croce/Carle corrisponderà al personale dirigente medico che ha effettuato l'attività di collaborazione, al di fuori dell'orario di lavoro, la quota di sua spettanza al netto del 5% a favore dell'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. delle area della dirigenza medica.

Verranno direttamente rimborsate dall'IRCCS Gaslini al dr. Giulio Fraternali Orcioni le spese di viaggio debitamente documentate dal sanitario.

articolo 5

Sicurezza ambienti di lavoro

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale si applicano le vigenti disposizioni finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

articolo 6

Copertura assicurativa

L'A.O. S.Croce e Carle garantisce al proprio personale coinvolto nell'attività oggetto della presente convenzione la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni in itinere, fatta salva in questo ultimo caso, la facoltà di richiedere il relativo rimborso così come disposto dalla Circolare del 15.04.1996 n° 2582.53.790 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

L'IRCCS Gaslini garantirà altresì la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività in oggetto per eventi che ricadano sotto la propria responsabilità.

articolo 7

Privacy

Le Parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

In particolare, le stesse avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, confermano di ben conoscere e applicare il GDPR, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto le attività di cui alla convenzione.

A tale scopo i professionisti dell'A.O. S.Croce e Carle impegnati nella convenzione in parola verranno nominati persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 2-quater decies, a cura del Direttore Generale dell'Istituto.

articolo 8 **Anticorruzione**

Nell'esecuzione della presente convenzione l'A.O. S.Croce e Carle e l'Istituto sono soggetti alla normativa italiana (Legge n. 190/12) in materia di prevenzione della corruzione e pertanto attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori le disposizioni del Piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento predisposti dall'A.O. S.Croce e Carle e dell'Istituto e resi pubblici attraverso il sito internet.

articolo 9 **Durata dell'accordo**

La presente convenzione avrà validità dal 01.01.2023 fino al 31/12/2023 e potrà essere disdetta da una delle parti contraenti con almeno 1 mese di preavviso, a mezzo lettera raccomandata R.R..

articolo 10 **Norma di rinvio**

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

articolo 11 **Norma finale**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme legislative, regolamentari e di contrattazione collettiva nazionale vigenti in materia.

articolo 12 **Registrazione della convenzione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, lì

Per l'IRCCS GIANNINA GASLINI
IL DIRETTORE GENERALE
- *Dr. Renato BOTTI* -

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE
IL DIRETTORE GENERALE
- *Dr. Elide AZZAN* -